

Polizza Casa

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione 5 Abitazione Benefits



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza di tipo collettivo, è rivolta alla clientela Business della Banca distributrice che ha l'esigenza di offrire un benefit ai propri dipendenti.



Che cosa è assicurato?

È possibile acquistare le garanzie che seguono.

- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**
Indennizzo, nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza a: proprietà e/o conduzione dell'immobile, vita privata e di relazione, ricorso terzi da incendio, responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
- ✓ **Assistenza**
Prestazione di immediato aiuto nel caso di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
- Tutela legale**
Copertura delle: spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato nei casi di difesa in sede penale, azione in sede civile, controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le coperture assicurative non possono essere acquistate dalle persone fisiche.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;
- ! i danni derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;
- ! i danni a cose detenute in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- ! i danni causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ! i danni derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- ! i danni attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ! i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! le controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;
- ! le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- ! le vertenze di separazione e/o divorzio;
- ! le controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma abituale né in forma saltuaria.



Dove vale la copertura?

- ✓ R.C.T: le coperture assicurative sono valide in tutto il mondo.
- ✓ Assistenza: La Società presta l'Assistenza all'abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ Tutela legale: controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi; controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento è eseguito annualmente mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

La polizza ha durata annuale e prevede, a scelta del Contraente, o il rinnovo esplicito o il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Assicurazione Casa



BPM ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multiprotezione 5 Abitazione Benefits

**Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 07/2019
ed è l'ultimo disponibile**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. Via G. Lazzaroni, 3 20124 Milano.

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: www.bpmaassicurazioni.it; E-mail: info@bpmaassicurazioni.it

PEC: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012, ha sede legale e direzione generale in via G. Lazzaroni, 3 20124 Milano, Italia. Telefono (+39) 02 72235.081, Indirizzo di posta elettronica info@bpmaassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2018) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 30.961.712, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 3.777.078. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 21.312.105, mentre il requisito patrimoniale minimo è pari a € 5.328.026. I fondi propri ammissibili sono pari a € 48.061.234 e il solvency ratio è pari al 225,51%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.bpmaassicurazioni.it/bpma/docs/BPMA_Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria_2018.pdf).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza si rivolge alla clientela business della Banca che ha l'esigenza di offrire, come benefit, una copertura assicurativa ai propri dipendenti.

Le garanzie vendute sono: Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), Assistenza e Tutela Legale; Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza vengono vendute congiuntamente.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate scelte dal contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Massimale	Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi è possibile scegliere, in fase di sottoscrizione, l'importo del massimale: € 750.000 o € 1.000.000. L'importo più elevato è associata ad un premio di polizza maggiore.
------------------	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro è necessario darne avviso all'Impresa entro 10 giorni dal sinistro componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.055.177 (per Italia) Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero) contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
	Assistenza diretta/in convenzione: una volta denunciato il sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di utilizzare, per la fornitura delle prestazioni, strutture o centri convenzionati con l'Impresa e/o con la Centrale Operativa.
	Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia Assistenza, deve essere presentata denuncia alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo: Numero verde 800.055.177 dall'Italia o +39.011.7417.266 dall'Estero posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	- Il premio é comprensivo di imposte e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - Il premio deve essere pagato annualmente in un'unica soluzione.
Rimborso	Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di risoluzione per cessazione del rischio in corso di contratto. L'Impresa, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non fruita, al netto delle imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede la possibilità di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alla clientela Business della Banca distributrice interessata ad elargire un benefit ai propri dipendenti.



Quali costi devo sostenere?

- Costi intermediazione

La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto Multiprotezione 5 Benefits è pari al 33,4% La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A. Gestione Reclami Via G. Lazzaroni 3, 20124 MILANO Fax 02.85964440 Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it Posta elettronica certificata: bi piemmeassicurazionispa@legalmail.it L'impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



BPM ASSICURAZIONI

GRUPE
CO
vea

Polizza MULTIPROTEZIONE 5 Abitazione BENEFITS

Contratto di Assicurazione
Multirischi di tipo collettivo
Condizioni di Assicurazione ed. 07/2019

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida del tavolo
tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei
contratti assicurativi.

Il documento è stato redatto nel mese di maggio 2019 e i dati in essi contenuti sono aggiornati a maggio 2019

| Presentazione

Il prodotto è un contratto di assicurazione di tipo collettivo rivolto ai clienti Business della Banca distributrice che hanno l'esigenza di offrire, come benefit, una copertura assicurativa ai propri dipendenti.

È una soluzione assicurativa multirischio, perché prevede una scelta di coperture personalizzabili.

Coperture prestate

Con il presente Contratto il Contraente può selezionare una o più coperture tra quelle indicate di seguito:

1. Responsabilità Civile Verso Terzi
2. Assistenza (obbligatoria se selezionata la sezione Responsabilità Civile verso Terzi)
3. Tutela Legale

Sommario

Glossario	5
Condizioni di assicurazione	9
SEZIONE 1 – Struttura del contratto.....	9
Art. 1.1 – Oggetto del contratto	9
Art. 1.2 – Effetto e durata del contratto	9
Art. 1.3 – Persone assicurate	9
Art. 1.4 – Variazione del numero dei dipendenti assicurati	9
SEZIONE 2 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).....	11
Art. 2.1 – Chi è assicurato	11
Art. 2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi	11
Art. 2.3 – Proprietà e/o conduzione	11
Art. 2.4 – Vita privata	12
Art. 2.5 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	12
Art. 2.6 – Ricorso terzi da incendio	13
Art. 2.7 – Persone non considerate terzi	13
Art. 2.8 – Estensione territoriale	13
Art. 2.9 – Esclusioni	13
Art. 2.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	15
SEZIONE 3 - Assistenza	16
Art. 3.1 – Chi è assicurato	16
Art. 3.2 – Contro quali danni posso assicurarmi	16
Art. 3.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia	17
Art. 3.4 – Estensione territoriale	18
Art. 3.5 – Esclusioni	18
Art. 3.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	20
SEZIONE 4 - Tutela Legale	21
Art. 4.1 – Chi è assicurato	21
Art. 4.2 – Contro quali danni posso assicurarmi	21
Art. 4.3 – Consulenza telefonica	22
Art. 4.4 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia	22
Art. 4.5 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile	23
Art. 4.6 – Estensione territoriale	23
Art. 4.7 – Esclusioni	23
Art. 4.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	24

SEZIONE 5 – Contratto dalla A alla Z25

Art. 5.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	25
Art. 5.2 – Pagamento del premio e decorrenza della copertura	25
Art. 5.3 – Modifiche dell'assicurazione	25
Art. 5.4 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (in caso il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo)	25
Art. 5.5 – Altre assicurazioni	26
Art. 5.6 – Limite massimo dell'indennizzo	26
Art. 5.7 – Oneri fiscali	26
Art. 5.8 – Forma delle comunicazioni	26
Art. 5.9 – Estinzione del conto corrente bancario (risoluzione della polizza).....	26

SEZIONE 6 - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro27

Art. 6.1 – Denuncia in caso di sinistro	27
Art. 6.2 – Obblighi in caso di sinistro	28
Art. 6.3 – Pagamento dell'indennizzo	29
Art. 6.4 – Liquidazione dell'indennizzo	29

Informativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali 30

Glossario

A

Abitazione

Fabbricato che sia luogo di domicilio dell'Assicurato come dimora abituale e/o saltuaria, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.

Allegato di polizza

L'elenco delle persone fisiche che rivestono la qualifica di Assicurati e per le quali operano le garanzie previste dal contratto.

Animale domestico

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero e purché posseduti nel rispetto delle norme di legge quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla e da cortile;

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possieda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Insieme delle garanzie previste in polizza.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

B

Banca

Banco BPM S.p.A. che svolge attività di distribuzione assicurativa dietro incarico dell'Impresa, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati.

C

Centrale Operativa

Componente della struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

	Cliente Business	Persona giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca.
	Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
D	Dimora abituale	Abitazione, di proprietà o condotta in locazione, nel quale l'Assicurato vive in modo continuativo. Insieme dei locali catastalmente censiti ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ossia ove gli stessi risiedano per la maggior parte del tempo, purché posta in territorio italiano. Non sono da considerarsi in copertura le abitazioni cedute in locazione o in comodato.
	Dimora saltuaria	Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo saltuario o non continuativo. Insieme dei locali catastalmente censiti ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria. Non sono da considerarsi in copertura le abitazioni cedute in locazione o in comodato.
	Dipendenze e/o pertinenze	Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (per es. terrazze, portici, tettoie, ripostigli, cantine, soffitte, rimesse e box).
E	Esplosione	Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

F	Fabbricato	La costruzione edile destinata esclusivamente ad uso civile, catastalmente censita, adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale annesso ufficio o studio privato. Il fabbricato comprende: - le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto); - recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili; - centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici; - gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie); - antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato); - tinteggiature, tappezzerie, moquette (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). In ogni caso non rientrano nella definizione di fabbricato: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, la piscina (anche se ad uso privato).
	Familiari	I figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia dell'Assicurato e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con l'Assicurato.
	Franchigia	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia fissa dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
I	Incendio	La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
	Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

	IVASS	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni. Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
L	Locatario	Soggetto che conduce in locazione l'abitazione.
M	Massimale assicurato	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
N	Nucleo familiare	Tutte le persone che compongono il nucleo familiare dell'Assicurato quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro.
P	Polizza	Il documento che prova il contratto di Assicurazione.
	Premio	La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
	Prestatore di lavoro	La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'abitazione dell'Assicurato e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
S	Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
	Società	Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
T	Tetto	L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile.

Condizioni di assicurazione

Sezione 1 – Presentazione del Contratto

Art. 1.1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la copertura per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale e Assistenza, ed è sottoscritto dal Cliente Business in qualità di Contraente.

Le garanzie sono prestate esclusivamente a favore delle persone fisiche indicate nell'Allegato di Polizza.

All'atto della sottoscrizione, il Contraente potrà attivare le predette garanzie sulla base di una delle seguenti combinazioni:

- Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale e Assistenza
- Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza
- Tutela Legale

Il Contraente si impegna a fornire agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia delle condizioni di assicurazione.

Art. 1.2 – Effetto e durata della polizza

Il presente Contratto ha durata annuale e può essere, a scelta del Contraente, con o senza tacito rinnovo alla scadenza; di tale opzione viene data evidenza nella scheda di Polizza.

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

La cessazione della presente Polizza vale quale disdetta a tutti i rapporti di Assicurazione in corso a far data dalla prima scadenza annuale.

Art. 1.3 – Persone assicurate

L'Assicurazione è prestata per le persone fisiche indicate nell'Allegato di Polizza che, alla data di stipula della Polizza convenzione, risultino alle dipendenze del Contraente mediante **regolare contratto di lavoro**.

Art. 1.4 – Variazione del numero dei dipendenti assicurati

Eventuali variazioni del numero degli Assicurati potrà avvenire unicamente al primo rinnovo annuale utile.

A tal fine, il Contraente, in caso di esclusione di un dipendente assicurato, ha facoltà di comunicare alla Società, entro **30 giorni** dopo il rinnovo del contratto, tale modifica.

In caso di inclusione di un nuovo dipendente assicurato, sarà necessaria l'emissione di un nuovo contratto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra l'Assicurato ed il Contraente, l'Assicurazione cesserà alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla comunicazione alla società sopra indicata.

Sezione 2 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 2.1 – Chi è assicurato

Le persone fisiche indicate nell'Allegato di Polizza ed i familiari conviventi.

Art. 2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti dalle fattispecie riportate di seguito.

Art. 2.3 – Proprietà e/o conduzione

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione della dimora abituale e/o saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

Qualora il fabbricato sia già coperto da analoga polizza di Responsabilità Civile stipulata dal condominio di cui eventualmente il fabbricato fa parte e/o da altri condomini o dallo stesso Assicurato, la presente garanzia è attivabile solo per la parte del danno eccedente i massimali coperti dalle suddette polizze.

L'assicurazione comprende inoltre:

- 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'abitazione ma, con riferimento alla manutenzione straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.
- 2. Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
- 3. Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 4. Inquinamento accidentale:** danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Le coperture di cui ai punti dall'1 al 4 sono prestate con i limiti previsti all'Art. 2.10.

In caso di comproprietà dell'abitazione la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 2.4 – Vita privata

La copertura è estesa anche ai figli minori anche se non conviventi e ad ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia dell'Assicurato con esso convivente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono coperti i seguenti eventi:

1. **intossicazione od avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
2. **esercizio di sport di pratica comune** in qualità di dilettante e di tutte le attività del tempo libero, compresa l'attività di volontariato, purché non retribuite, quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature; resta esclusa la caccia e il relativo utilizzo di cani;
3. **proprietà ed uso di giocattoli**, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche del tipo "a pedalata assistita", così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE, monopattini, skateboard ecc., nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili. La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge e purché l'utilizzo di tali mezzi avvenga nel rispetto della normativa vigente;
4. **partecipazione dell'Assicurato, quale genitore alle attività scolastiche** previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
5. **fatto dei figli minori** dell'Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli, natanti o imbarcazioni pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli, natanti o imbarcazioni se di proprietà dell'Assicurato.**

L'assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Società) e che il mezzo stesso, se di proprietà dell'Assicurato, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile secondo quanto disposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. **La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;**

6. **fatto dei figli minori temporaneamente non conviventi** con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;
7. **proprietà, possesso ed uso di animali domestici.** È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, e a titolo gratuito, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Relativamente alla proprietà ed uso di cani, la garanzia ha efficacia esclusivamente se l'Assicurato è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro;

Le coperture di cui ai punti dall'1 al 7 sono prestate con i limiti previsti all'Art. 2.10.

Art. 2.5 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

1) Assunti direttamente dall'Assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile in caso di:

- a) azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;

- b) risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n.38 del 23/02/2000.**

La garanzia opera fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per anno assicurativo, purché il prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

2) Collaboratori temporanei

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei casi di morte e lesioni personali, subite in occasione dell'espletamento delle loro mansioni svolte a favore dell'Assicurato e del suo nucleo familiare, da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 2.6 – Ricorso terzi da incendio

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, scoppio, esplosione di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

Questa garanzia è prestata con i limiti previsti all'Art. 2.10.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 2.7 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) ogni parente o affine dell'Assicurato, se con lui convivente;
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- d) il proprietario e il conduttore del fabbricato assicurato.

Art. 2.8 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 2.9 – Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti

- vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
 - d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - f) commessi o agevolati da dolo dell'Assicurato;
 - g) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
 - h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
 - i) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
 - j) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
 - k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati;
 - l) da esercizio, nei fabbricati assicurati, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
 - m) da inquinamento di qualsiasi natura, purché non accidentale;
 - n) da umidità, stillicidio o insalubrità dei fabbricati assicurati;
 - o) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
 - p) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
 - q) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
 - r) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, natanti, imbarcazioni nonché di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani, e droni salvo quanto espressamente previsto all'Art. 2.4, punto 5;
 - s) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
 - t) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
 - u) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
 - v) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2.5 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO:

- w) da malattie professionali, silicosi e malattie da esposizione all'amianto;
- x) che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- y) dei prestatori di lavoro.

Art. 2.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascun anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

	Prestazioni	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
ART. 2.3 – PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELLA DIMORA	1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	€ 100,00 per i soli danni a cose
	2 - SPARGIMENTO, TRABOCCO E RIGURGITO	€ 30.000,00 per sinistro e per anno	
	3 - INTERRUZIONE ATTIVITÀ	Nei limiti del 20% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	4 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	
ART. 2.4 – VITA PRIVATA	1 - INTOSSICAZIONE	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	2 - ESERCIZIO SPORT COMUNE	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	3 - PROPRIETÀ ED USO DI GIOCATTOLI E CARROZZELLE PER DISABILI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	4 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	5 - FATTO DEI FIGLI MINORI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	6 - AFFIDAMENTO DEI FIGLI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	7 - PROPRIETÀ, POSSESSO ED USO DI ANIMALI DOMESTICI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
ART. 2.5 - R. C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO	ASSUNTI DIRETTAMENTE DALL'ASSICURATO	Nei limiti del 50% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	COLLABORATORI TEMPORANEI	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
ART. 2.6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO	INCENDIO, SCOPPIO, ESPLOSIONE DI BENI	Nei limiti del 50% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	

Sezione 3 – Assistenza

Art. 3.1 – Chi è assicurato

Le persone fisiche indicate nell'Allegato di Polizza

Art. 3.2 – Contro quali danni posso assicurarmi

La Società si impegna a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, **con i limiti previsti all'Art. 3.6**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

Le **garanzie prestate** sono le seguenti:

A - INVIO DI UN ELETTRICISTA ALL'ABITAZIONE

In caso di guasti all'impianto elettrico dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

B - INVIO DI UN FABBRO ALL'ABITAZIONE

In caso di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

C - INVIO DI UN FALEGNAME ALL'ABITAZIONE

In caso di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

D - INVIO DI UN IDRAULICO ALL'ABITAZIONE

In caso di guasti all'impianto idraulico dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

E - SOGGIORNO IN HOTEL

In caso di un evento che renda l'abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi. La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **con i limiti previsti all'Art. 3.6** salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

F - TRASFERIMENTO DI OGGETTI

In caso di evento che renda l'abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

G - INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA ALL'ABITAZIONE

In caso di evento che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

H - VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO

Nel caso in cui l'abitazione dell'Assicurato subisca un sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato stesso

all'abitazione.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

I - CUSTODIA ANIMALI DOMESTICI

In caso di evento che renda l'abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Centrale Operativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

J - ASSISTENZA AL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE

In caso di evento che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'abitazione dell'Assicurato.

K - AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

In caso di un sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione del Contraente un taxi per consentire l'adempimento ai propri impegni o alle incombenze amministrative.

L - INFORMAZIONI ARTIGIANI

In caso di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- vetrai;
- decoratori;
- altre informazioni utili al loro riguardo.

M - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera).

Art. 3.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia

La Società presta il servizio di assistenza tramite una struttura organizzativa esterna in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008 ed eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, ai seguenti numeri di telefono: Numero verde 800.055.177 (dall'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (dall'Estero).

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza.

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute

dall'Assicurato.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

Art. 3.4 – Estensione territoriale

La Società presta l'Assistenza all'abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3.5 – Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia partecipato attivamente;
- d) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- e) azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- f) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'abitazione;
- g) sinistri occorsi su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico, ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
- h) danni agli impianti generali, ossia idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione stessa;
- i) gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- j) interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;
- k) danni a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione;
- l) sostenimento di spese relative a costi dei pezzi di ricambio e materiali sostitutivi /o di uso corrente;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA A - INVIO DI UN ELETTRICISTA ALL'ABITAZIONE:

- m) interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
- n) interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA B - INVIO DI UN FABBRO ALL'ABITAZIONE:

- o) interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
- p) interventi su chiavi elettroniche;
- q) interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA C - INVIO DI UN FALEGNAME ALL'ABITAZIONE:

- r) la garanzia non è operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA D – INVIO DI UN IDRAULICO ALL'ABITAZIONE:

- s) interventi a causa di gelo;
- t) interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);
- u) interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA M - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE:

- v) spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

Art. 3.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Prestazioni	Limiti di indennizzo	Massimale annuo	Franchigia/Scoperto
A - ELETTRICISTA	€ 150 per sinistro	€ 2.500 per anno	Non previsti
B - FABBRO	€ 150 per sinistro		
C - FALEGNAME	€ 150 per sinistro		
D - IDRAULICO	€ 150 per sinistro		
E - SOGGIORNO IN HOTEL	€ 400 per sinistro		
F - TRASFERIMENTO DI OGGETTI	€ 200 per sinistro e fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi		
G - GUARDIA GIURATA	€ 250 per sinistro		
H - VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO	Non previsto per sinistro		
I - CUSTODIA ANIMALI DOMESTICI	€ 150 per sinistro		
J - ASSISTENZA AL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE	€ 300 per sinistro		
K - AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	€ 150 per sinistro		
L - INFORMAZIONI ARTIGIANI	Non previsto per sinistro		
M - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE	Non previsto per sinistro		

Sezione 4 – Tutela Legale

Art. 4.1 – Chi è assicurato

Sono assicurati l'Assicurato, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente se presente nello Stato di Famiglia.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato.

Art. 4.2 – Contro quali danni posso assicurarmi

Quando le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" sono coinvolte in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **senza duplicazione di onorari**;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per sinistro**;
- spese per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria**;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio**.

Per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute da tutte le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" nell'ambito della loro vita privata.

1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

2. Contrattuale

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali proprie o di controparte, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento) e inferiore a € 52.000 (cinquantaduemila)**.

3. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

4. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

5. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera quando:

- le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" sono assolti con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborserà agli assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza.

Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, **le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" dovranno restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa in ogni grado di giudizio.**

6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale.

7. Pedoni e ciclisti

Sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti per delitti colposi;
- b) per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali che coinvolgono le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato.

8. Locazione e di proprietà

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione e di proprietà delle abitazioni, anche secondarie o stagionali, direttamente utilizzate dalle persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato".

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

Art. 4.3 – Consulenza telefonica

Nell'ambito delle garanzie coperte dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.189.542** "ARAGTEL" a disposizione degli assicurati in orario d'ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale (ad esempio, in relazione ad un contratto stipulato o ad un danno subito);
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 4.4 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia

Sono coperti i sinistri avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dalle persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato";
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza della di contratto.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Art. 4.5 – Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile

Se coesiste un'assicurazione di responsabilità civile, le garanzie del presente contratto operano **in secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile** per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 4.6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 4.7 – Esclusioni

Se nel contratto non è previsto diversamente, **le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti dolosi dei soggetti assicurati;
- d) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- e) proprietà o guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto;
- f) attività professionale e attività di impresa degli assicurati;
- g) cariche pubbliche, elettive e politiche ricoperte dagli assicurati;
- h) separazione e divorzio;
- i) rischi coperti da altra assicurazione;

- j) operazioni finanziarie in ogni senso intese;
- k) immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati;
- l) vertenze con la Società.

Inoltre, la Società non copre:

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- spese per l'indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Art. 4.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Prestazioni	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
SPESE LEGALI, PERITALI, DI GIUSTIZIA, PROCESSUALI E DI INDAGINE NEI CASI INDICATI NELL'ART. 6.2	€ 20.000 per sinistro e per anno	Non previsti

Sezione 5 – Contratto dalla A alla Z

Art. 5.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5.2 – Pagamento del premio e decorrenza della copertura

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento del premio avviene, a seguito di autorizzazione del Contraente, mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario che il Contraente stesso intrattiene con la Banca distributrice. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi. L'importo minimo di premio di polizza per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a € 50.

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze con le modalità sopra descritte. Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5.3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere comunicate per iscritto e comporteranno la necessità, laddove previsto, di emissione di un nuovo contratto, da effettuarsi presso la filiale bancaria.

Art. 5.4 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (in caso il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo)

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, fatto salvo il caso di cui all'Art. 5.9 "Estinzione del conto corrente bancario /risoluzione della polizza)", in mancanza di disdetta, da comunicare mediante lettera raccomandata spedita dalle parti (Società o Contraente) almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

L'eventuale disdetta da parte del Contraente deve essere inviata, con le modalità e nei termini di cui sopra al seguente indirizzo:

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Via Giuseppina Lazzaroni, 3
20124 Milano**

In alternativa alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata se l'Assicurato è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5.5 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 5.6 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di polizza.

Art. 5.7 – Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 5.8 – Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Via Giuseppina Lazzaroni, 3 - 20124 Milano MI
Fax +39.02.72235.080,

Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

oppure alla filiale della Banca alla quale è assegnato il Contratto di assicurazione.

Art. 5.9 – Estinzione del conto corrente bancario (risoluzione della polizza)

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.

Sezione 6 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Art. 6.1 – Denuncia in caso di sinistro

- **Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi**, i sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall'Assicurato e/o dalla Banca alla Società, **entro 15 giorni** dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:

**Numero Verde 800.055.177 (per Italia),
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),**

contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, l'Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia sinistro al seguente indirizzo:

**Bipiemme Assicurazioni
c/o BLUE ASSISTANCE
via Santa Maria n. 11
10122 – TORINO**

Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

- **Relativamente ai sinistri del ramo Assistenza**, la gestione viene affidata dalla Società a BLUE ASSISTANCE S.P.A.. Per ottenere l'Assistenza l'Assicurato deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, componendo i numeri di telefono:

**Numero per l'Italia 800.055.177 (per Italia)
Linea Urbana +39 011 741.72.66 (per l'Estero)**

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

- **Relativamente ai sinistri di Tutela Legale**, la gestione è affidata dalla Società ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.
- In caso di sinistro, la denuncia deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza e comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411

E-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

Fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557

**E-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro:
sinistri@ARAG.it**

Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449

Art. 6.2 – Obblighi in caso di sinistro

Inoltre con le modalità di cui sopra:

- **Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi**, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.
- **Relativamente alla Garanzia Assistenza**, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
 - a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
 - b) numero di polizza;
 - c) tipologia del sinistro e luogo di accadimento;
 - d) tipo di intervento richiesto.
- **Relativamente alla Garanzia Tutela Legale**, oltre all'obbligo di denunciare il sinistro, le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" devono informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

Al momento della denuncia, le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" hanno il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG, ARAG invita le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, **ARAG provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" dovranno conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria.**

ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, al fine di realizzarne il bonario componimento, e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, **ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" hanno l'onere di fornire.**

Le spese per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

In caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa, le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" possono proseguire a proprie spese la controversia, con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, se il risultato conseguito è più favorevole di quello prospettato da ARAG. **Le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" devono in ogni caso informare ARAG sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.**

le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" sono obbligate a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte.

Art. 6.3 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte dell'Assicurato, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.**

Art. 6.4 – Liquidazione dell'indennizzo

SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai

Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via G. Lazzaroni 3, 20124 Milano – e-mail: privacy@bpmvita.it

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via G. Lazzaroni 3, 20124 Milano.